

REGOLAMENTO SUI TERMINI ENTRO CUI I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO DEVONO CONCLUDERSI, ADOTTATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 251 DEL 2 LUGLIO 2010.

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i termini entro i quali i procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità portuale di Palermo devono concludersi con provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 241/1990.
2. I termini del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

Art. 2 – Termini dei procedimenti ad iniziativa di parte di competenza dell'Area Amministrativa

1. In considerazione della complessità istruttoria derivante da esigenze di evidenza pubblica, di necessaria acquisizione di pareri e valutazioni tecniche e di ponderazione dei diversi interessi sia pubblici primari che privati secondari che di volta in volta vengono in rilievo, anche alla luce dell'organizzazione amministrativa di questo Ente, nonché dell'importanza e delicatezza degli interessi pubblici tutelati attraverso la gestione dei beni del demanio marittimo destinati ai pubblici usi del mare, si ritiene indispensabile stabilire il termine di 180 giorni per la conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- rilascio di nuova concessione ai sensi dell'art. 36 cod. nav.;
- anticipata occupazione di zone demaniali ai sensi dell'art. 38 cod. nav.;
- concessione di estrazione e raccolta di arena o altri materiali ai sensi dell'art. 51 cod. nav.;
- rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 8 reg. nav. mar.;
- variazione al contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 reg. nav. mar.;
- concessione di aree e banchine ai sensi dell'art. 18 l. n. 84/1994.

2. E' stabilito il termine di 90 giorni per la conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis;

- subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 cod. nav.;
- autorizzazione per l'esercizio di attività nel porto di cui all'art. 68 cod. nav.;
- autorizzazioni demaniali (varie).

3. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all'art. 55 cod. nav. è specificatamente stabilito in 90 giorni dal D.P.R. n. 300/1992.

Art. 3 – Termini dei procedimenti di ufficio di competenza dell'Area Amministrativa

1. In considerazione della complessità istruttoria derivante da esigenze di evidenza pubblica, di necessaria acquisizione di pareri e valutazioni tecniche e di ponderazione dei diversi interessi sia pubblici primari che privati secondari che di volta in volta vengono in rilievo, anche alla luce dell'organizzazione amministrativa di questo Ente, nonché dell'importanza e delicatezza degli interessi pubblici tutelati attraverso la gestione dei beni del demanio marittimo destinati ai pubblici usi del mare, si ritiene indispensabile stabilire il termine di 180 giorni per la conclusione dei seguenti procedimenti amministrativi:

- concorso di più domande di concessione ai sensi dell'art. 37 cod. nav.;
- devoluzione delle opere non amovibili ai sensi dell'art. 49 cod. nav.;
- ingiunzione di sgombero in caso di occupazioni e innovazioni abusive ai sensi dell'art. 54 cod. nav..

2. E' stabilito il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di riduzione del canone ai sensi dell'art. 40 cod. nav..

3. Si ritiene indispensabile stabilire in 120 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti di revoca della concessione ai sensi dell'art. 42 cod. nav. e di decadenza dalla concessione ai sensi dell'art. 47 cod. nav., in considerazione della complessità di tali procedimenti a fronte dei vari interessi pubblici coinvolti e della necessaria ponderazione degli interessi sia pubblici primari che privati secondari, anche alla luce del legittimo affidamento dei terzi a fronte di posizione già consolidate.

Art. 4 – Termini dei procedimenti di competenza dell'Area Operativa

1. Il termine per la conclusione dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 16, l. n. 84/1994 è di 90 giorni ai sensi dello stesso art. 16, comma 7 ter, l. n. 84/1994.

2. Si ritiene indispensabile stabilire il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 17 della l. n. 84/94, in ragione della particolare complessità istruttoria del procedimento dovuta alla necessità di

indire una procedura ad evidenza pubblica a livello europeo ed alla stessa delicatezza degli interessi pubblici coinvolti.

Art. 5 – Termini dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Legale, Gare e Contratti

1. Il termine di approvazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12 del d.lgs. 163/2006 è di 60 giorni.

Art. 6 – Termini dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Affari Generali e del Personale

1. E’ stabilito in 90 giorni il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione del T.F.R. a decorrere dalla data di collocamento in quiescenza del dipendente.

2. E’ stabilito in 60 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti di anticipazione del T.F.R.

Art. 7 – Procedimenti di competenza dell’Area Finanziaria

1. Il termine per i procedimenti di pagamento dei documenti di spesa è stabilito in 60 giorni.

Art. 8 – Procedimenti di autotutela

1. Con riferimento all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’amministrazione, si ritiene indispensabile stabilire in 120 giorni il termine per la conclusione dei procedimenti di autotutela volti all’annullamento d’ufficio o alla revoca dell’atto viziato, in considerazione della complessità di tali procedimenti a fronte dei vari interessi pubblici coinvolti e della necessaria ponderazione degli interessi sia pubblici primari che privati secondari, anche alla luce del legittimo affidamento dei terzi a fronte di posizione già consolidate.

Art. 9 – Carezza Istruttoria e partecipazione al procedimento

1. Nel caso in cui si ravvisino delle carenze istruttorie, il responsabile del procedimento chiede, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Amministrazione, il rilascio o la rettifica di dichiarazioni e/o di istanze erronee o incomplete indicando un termine all’istante per l’integrazione documentale.

Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'archiviazione dell'istanza di parte. Dalla data di ricevimento della documentazione integrativa iniziano a decorre i termini per conclusione del procedimento amministrativo.

2. I soggetti partecipanti al procedimento di cui all'art. 7 della l. n. 241/1990 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 della stessa legge possono presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. b), della l. n. 241/1990 nei termini assegnati dalla stessa amministrazione.

Art. 10 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio ai termini di cui disciplina generale della l. n. 241/1990 se non è previsto un termine diverso da specifiche leggi di settore. Si rinvia, altresì, alle specifiche cause di sospensione ed interruzione dei termini previste dalla l. n. 241/1990.

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Antonio Bevilacqua)